

CONVENZIONE

PER LA MANIFESTAZIONE “GIROTONNO 2026” - Festival Internazionale sul tonno rosso del Mediterraneo.

TRA

Il Sottoscritto Lapicca Giancarlo nato a Carbonia il 21/07/1972 e residente a Carloforte (SU) in via Ponente 16 C.F LPCGCR72L21B745I in qualità di Responsabile Area Socio-Culturale Turismo del Comune di Carloforte con sede in Carloforte (SU) cap. 09014 via Garibaldi n.72, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli art. 75 e 76 del DPR28/12/2000 n.445

ED

Il Sig. Greco Giuliano, in nome e per conto della Carloforte Tonnare PIAM srl, nato a Genova il 28/05/1962 in qualità di rappresentante legale della Carloforte Tonnare PIAM srl – Via Matteotti n.23 – Carloforte. Registro imprese n. 01929800926 Partita iva IT01929800926;

PREMESSO CHE

- il Comune di Carloforte organizza annualmente la manifestazione “Girotonno”, evento di rilevanza nazionale ed internazionale finalizzato alla promozione turistica, culturale ed enogastronomica del territorio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30/01/2026 è stato approvato il progetto preventivo ed il piano economico della manifestazione “Girotonno 2026”, prevista nel periodo compreso tra il 29 maggio 2026 ed il 2 giugno 2026;
- la manifestazione rappresenta uno degli eventi identitari maggiormente rappresentativi del territorio comunale e della tradizione storica e produttiva legata alla pesca ed alla lavorazione del tonno;
- nell’ambito della manifestazione sono previste competizioni culinarie internazionali, cooking show, laboratori dimostrativi, degustazioni e attività di promozione gastronomica che richiedono la disponibilità di prodotto ittico di elevata qualità;
- la società Carloforte Tonnare PIAM S.r.l., operante nel settore della lavorazione del tonno e storicamente radicata nel territorio comunale, ha manifestato la disponibilità a contribuire alla realizzazione della manifestazione mediante fornitura in natura di prodotto ittico;
- la fornitura stimata risulta quantificabile in circa 1.750 kg di tonno fresco e/o abbattuto, oltre n. 4 tonni interi destinati alle dimostrazioni di taglio, per un valore economico stimato pari ad € 25.500,00 oltre eventuali oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
- la fattispecie configura sponsorizzazione tecnica ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 36/2023, consistente nella fornitura in natura di prodotto ittico a fronte del riconoscimento di benefici promozionali e di visibilità istituzionale;
- la collaborazione proposta risulta coerente con le finalità istituzionali e promozionali della manifestazione, in ragione della specifica attività svolta dallo Sponsor nel settore della lavorazione del tonno, elemento identitario dell’evento;
- la sponsorizzazione tecnica consente il contenimento della spesa pubblica mediante acquisizione di forniture funzionali alla manifestazione senza corresponsione di oneri economici diretti a carico dell’Ente;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____ è stato approvato il presente schema di convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra il Comune di Carloforte e il Sig. Greco Giuliano, in nome e per conto della Carloforte Tonnare PIAM srl, (per brevità denominato di seguito Operatore), nato a nato a Genova il 28/05/1962 C.F. GRCGLN62E28D969C e legale rappresentante della Carloforte Tonnare PIAM srl – Via Matteotti n.23 – Carloforte, Partita iva IT01929800926 PEC: carloforte.tonnare@pec.it.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'adesione dell'Operatore a collaborare alla realizzazione di parte delle attività relative alla manifestazione "Girotonno" programmata per i giorni dal 29 Maggio al 02 Giugno 2026. La collaborazione si articolerà mediante la fornitura delle quantità di tonno rosso di produzione dello stesso necessarie alle gare tra Chef, ai laboratori dimostrativi del taglio del tonno e alla distribuzione di pasti presso la banchina mamma Mahon previste per la manifestazione Girotonno 2026 da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno. La quantità concordata è di 1500 Kg di tonno più n. 5 tonni interi del peso di circa 50 kg ciascuno, per le dimostrazioni di taglio previste.

Art.2 – Natura del rapporto

Il presente rapporto:

- non costituisce appalto pubblico di servizi;
- non costituisce contratto di fornitura a titolo oneroso;
- non configura concessione di servizi;

costituisce sponsorizzazione tecnica ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 36/2023.

La sponsorizzazione consiste nella fornitura in natura di prodotto ittico a fronte del riconoscimento allo Sponsor di benefici promozionali e di visibilità istituzionale.

Lo Sponsor opera in piena autonomia organizzativa ed economica ed assume integralmente il rischio operativo connesso alle attività di propria competenza.

Non si instaura alcun rapporto di subordinazione, rappresentanza, agenzia o collaborazione coordinata tra le parti.

Art.3 – Obblighi dell'Operatore

Lo Sponsor si impegna a:

- garantire la disponibilità del prodotto nelle quantità concordate;

- assicurare la conformità del prodotto alle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, veterinaria e di tracciabilità alimentare;
- garantire il rispetto della normativa HACCP e del Regolamento CE n. 178/2002;
- assicurare la corretta conservazione del prodotto sino al momento della consegna;
- effettuare il trasporto mediante mezzi idonei al trasporto di prodotti ittici;
- consegnare il prodotto presso il punto individuato dal Comune mediante appositi contenitori isotermitici idonei alla conservazione della catena del freddo;
- fornire la documentazione sanitaria, commerciale e fiscale prevista dalla normativa vigente;
- collaborare con il Comune nella realizzazione di attività promozionali e di comunicazione istituzionale connesse alla manifestazione;
- realizzare, in data da concordare, un pranzo istituzionale presso i locali della Tonnara di Carloforte destinato ad ospiti, giornalisti, autorità e soggetti invitati nell'ambito delle attività promozionali della manifestazione.

Lo Sponsor non assume alcun obbligo relativo alla preparazione, trasformazione o somministrazione del prodotto al pubblico.

Art.4 - Obblighi del Comune di Carloforte

Il Comune si impegna a:

- utilizzare il prodotto esclusivamente nell'ambito della manifestazione "Girotonno 2026";
- organizzare autonomamente tutte le attività di preparazione, trasformazione e somministrazione del prodotto;
- curare il trasporto interno del prodotto dal punto di consegna al centro cottura mediante mezzi e personale comunale;
- garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie successive alla consegna;
- riconoscere allo Sponsor i benefici promozionali previsti dalla presente convenzione.

Il Comune assume ogni responsabilità relativa:

- alla conservazione successiva alla consegna;
- alla trasformazione;
- alla preparazione;
- alla distribuzione e somministrazione al pubblico.

Art.5 – Qualifica di Main Sponsor e benefici promozionali

Il Comune riconosce alla società Carloforte Tonnare PIAM S.r.l. la qualifica di "Main Sponsor ittico" della manifestazione "Girotonno 2026".

A tal fine saranno riconosciuti allo Sponsor i seguenti benefici promozionali:

- inserimento del logo nel materiale promozionale ufficiale;
- presenza nei canali di comunicazione istituzionale;
- visibilità nelle attività mediatiche e promozionali della manifestazione;
- citazione nelle comunicazioni ufficiali dell'evento;
- partecipazione ad interviste ed iniziative promozionali;
- presenza di area brandizzata nelle attività autorizzate;
- valorizzazione del ruolo di Main Sponsor nelle attività collegate alla manifestazione.

L'utilizzo del logo e dei segni distintivi del Comune e della manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

È vietato qualsiasi utilizzo non autorizzato dell'immagine istituzionale del Comune di Carloforte e del marchio della manifestazione.

Art.6 – Esclusiva

Allo Sponsor è riconosciuta esclusiva merceologica limitatamente al settore ittico ed alla lavorazione del tonno.

Resta salva la facoltà del Comune di attivare ulteriori sponsorizzazioni relative a categorie merceologiche differenti.

Art.7 – Valore economico

Le parti danno atto che la fornitura oggetto della presente sponsorizzazione ha un valore economico stimato pari ad € 25.500,00 oltre eventuali oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

La valorizzazione economica è effettuata ai fini:

- della trasparenza amministrativa;
- della rendicontazione della manifestazione;
- degli eventuali adempimenti fiscali e contabili previsti dalla normativa vigente.

Art.8 – Responsabilità

Lo Sponsor è responsabile esclusivamente:

- della conformità sanitaria del prodotto;
- della corretta conservazione sino alla consegna;
- della tracciabilità alimentare;

- del rispetto delle normative vigenti fino al momento della consegna del prodotto al Comune.

Successivamente alla consegna, ogni responsabilità relativa:

- al trasporto interno;
- alla conservazione;
- alla trasformazione;
- alla preparazione;
- alla distribuzione;
- alla somministrazione al pubblico

ricade esclusivamente sul Comune di Carloforte.

Art.9 – Clausola reputazionale

Il Comune potrà sospendere o revocare i benefici promozionali riconosciuti allo Sponsor qualora emergano situazioni, comportamenti o procedimenti idonei ad arrecare pregiudizio all'immagine istituzionale dell'Ente o della manifestazione.

Art.10 – Durata

La presente convenzione ha validità limitata alla realizzazione della manifestazione "Girotonno 2026".

Art.11 – Tracciabilità e norme finali

Non trovano applicazione le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, in assenza di movimentazioni finanziarie dirette tra le parti.

Restano fermi eventuali obblighi fiscali, contabili e documentali derivanti dalla disciplina delle sponsorizzazioni tecniche.

La fornitura sarà accompagnata dalla documentazione fiscale e di trasporto prevista dalla normativa vigente.

Art.12 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere informate che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla gestione della presente convenzione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa vigente.

Art.13 - Risoluzioni delle controversie

Le vertenze che potrebbero sorgere tra l'Operatore e il Comune di Carloforte nell'esecuzione del servizio e nell'interpretazione della convenzione non danno diritto all'Operatore di sospendere o ritardare sotto alcun pretesto l'erogazione dei servizi. Qualunque contestazione, divergenza o comunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione della presente convenzione e non fosse possibile l'accordo diretto, sarà deferita per la sua risoluzione, anche in corso d'opera, ad un collegio di arbitri nominati, rispettivamente, uno dall'Operatore, uno dal Comune di Carloforte ed il terzo accordo tra i due, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto con l'applicazione delle norme recitate dal Codice di Procedura in materia di arbitrato.

Art.14 - Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia:

- al D.Lgs. 36/2023;
- al Codice Civile;
- alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e sponsorizzazioni.

La presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA CARLOFORTE PIAM TONNARE SRL

Il Legale Rappresentante

PER IL COMUNE DI CARLOFORTE

Il Responsabile
